

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 06/30/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese depositava appello in data 10/3/11 contro Ta. Am. quale legale rappresentante della Tipografia Italica di Ta. e Si. snc avverso la sentenza n. 104/12/10 del 23/6/10 - 30/6/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso, a spese compensate, avanzato avverso il provvedimento di diniego di rimborso recante la data del 9/10/09, n. 2009/61737 relativo ad Iva, annualità 2004. L'Ufficio, premesso di aver rettificato in data 22/5/07 la dichiarazione 2004, riconoscendo e confermando il credito di € 5.440,00 nel quadro RX quale rimborso spettante, rigettava peraltro l'istanza di rimborso presentata il 8/10/09 dal contribuente per decorso del termine biennale di cui all'art.21 comma 2 del D. Lgs.546/92. Parte contribuente eccepiva che, avendo nel frattempo cessata l'attività, non potendo portare più a nuovo il relativo credito, gli competeva comunque il richiesto rimborso ex art. 30 comma 2 del Dpr 633/72, soggetto a prescrizione decennale. Gli anteriori giudici osservavano che "la deduzione dell'Ufficio sull'applicazione dell'art.21 comma 2 del D.Lgs.546/92 (in caso di richiesta di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30) non può essere condivisa, in primo luogo, perché non sono indicati gli elementi escludenti l'inquadramento nelle ipotesi dell'art. 30...", concludendo per l'incoerente contraddittorietà della motivazione del provvedimento di diniego in data 9/10/09 che "senza alcuna plausibile giustificazione connette effetti decadenziali di tale diritto alla presentazione postuma 8/10/09 di una istanza di restituzione oltre il termine di cui all'art.21 comma 2 del D. Lgs.546/92, escludendo ogni riferimento alle modalità di esecuzione dei rimborsi di cui all'art. 38 bis del Dpr 633/72".

L'appellante Ufficio chiedeva la riforma della impugnata sentenza con declaratoria di legittimità dell'impugnato provvedimento di diniego di rimborso e con vittoria di spese, eccependone la nullità per violazione dell'art. 112 cpp per essersi i primi giudici pronunciati ultra petita partium, dato che il ricorrente non avrebbe contestato l'applicazione dell'art.21 comma 2 del D. Lgs.546/92. Insisteva poi che la circostanza che "il contribuente abbia debitamente compilato il quadro VL, ... non sostituisce di certo la presentazione del modello VR, unico e solo modo di porre l'Amministrazione Finanziaria a conoscenza della richiesta di rimborso". Adduceva e produceva al riguardo le intervenute note 84361/06 e 19663/2007, con l'ulteriore conforto della sentenza n.38/2003 della CTR del Lazio, delle sentenze n. 16477/2004 e n. 433/2008 della Corte di Cassazione, nonché l'Ordinanza di quest'ultima n. 7516 in data 27/3/10 statuente che "in mancanza di specifiche disposizioni volte ad assicurare, attraverso la perentorietà, la certezza del rapporto tributario, si applica il termine perentorio biennale previsto dal D.Lgs. 546/92 art.21 comma 2, norma residuale e di chiusura del sistema (Cass.7181/09)".

La contribuente Si. An. quale erede di Ta. Am. si costituiva nel grado con atto del 1/4/11, controdeducendo in merito alla presunta violazione dell'art. 112 cpc in quanto con le sue deduzioni parte ricorrente aveva implicitamente quanto inequivocamente contestata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs.546/92. Insisteva che "in tema di Iva la richiesta di rimborso risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 cit., è soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale e non a quello biennale di cui all'art.21 cit." e che la compilazione del quadro VR costituisce un requisito formale e non una insuperabile condicio sine qua non per ottenere il rimborso.

La Commissione, visti gli atti, rigetta per la sua palese infondatezza la doglianza dell'appellante Ufficio in merito alla presunta violazione dell'art. 112 cpp, stante che parte contribuente aveva chiaramente eccepito l'applicabilità alla fattispecie di suo interesse del disposto dell'art.21, comma 2 del D. Lgs.546/92. La Commissione osserva quindi che è

incontestata in atti la circostanza relativa alla intervenuta cessazione della ditta contribuente, preliminarmente alla avanzata richiesta di rimborso. Ciò di necessità premesso, la Commissione ulteriormente e specificamente osserva che la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta Iva risultata alla cessazione dell'attività appare essere soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, che rimane applicabile solo in via sussidiaria e residuale. A questo riguardo si è da ultimo espressa la stessa Corte di Cassazione che, con sentenza del 15/12/2010, n. 25318, ha testualmente ed inequivocabilmente chiarito che "secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. art. 30, comma 2, d.p.r. 633/1972) ... il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso, oltre che nei casi specificamente indicati nel comma 3), comunque in caso di cessazione dell'attività, in quanto, proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione per l'anno successivo." La Commissione infine osserva che la compilazione del quadro VR si appalesa essere un requisito ulteriore quanto formale al fine di ottenere il rimborso Iva; a questo riguardo questa Commissione Tributaria Regionale sez. 28, già con la sentenza n.72 del 12/4/10 ha confermato che "l'Ufficio, rinvenendo nel modello di dichiarazione Iva tutti gli elementi necessari, è posto in condizione di procedere al rimborso. La richiesta di reiterazione dell'istanza di restituzione dell'Iva versata in più, con riferimento all'art.21 del D.Lgs. 546/92, si presenta pleonastica ed infondata". E nel caso qui in esame lo stesso Ufficio aveva esplicitamente ammesso di essere a conoscenza già dal 22/5/07 della valida e verificata richiesta di rimborso Iva per € 5.440,00 emergente dalla dichiarazione Unico 2005. Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, la Commissione non può che rigettare l'appello dell'Ufficio. Quanto alle spese procedurali, la Commissione, visto l'art.15 del D.Lgs.546/92, condanna il soccombente Ufficio a rifondere le spese del grado in misura di € 350,00 per diritti ed € 700,00 per onorari.

PQM

la Commissione rigetta l'appello e condanna l'Ufficio a rifondere le spese del grado in misura di € 350,00 per diritti ed € 700,00 per onorari.